



**La revisione legale sulle iscrizioni di bilancio dell'aera lavoro:
accantonamenti annuali (ratei ferie, permessi ex rol)
stanziamento di fondi rischi (contenzioso in essere)
rinunce e transazioni**

Dott. Rag. Andrea ALBERTINI

Dott. Avv. Francesca COPPOLA

Dott. Avv. Francesco CERVELLINO

Componenti della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC Roma






Premessa

La retribuzione costituisce il corrispettivo che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore per l'attività prestata, sulla base del rapporto contrattuale instaurato tra le parti. La determinazione della retribuzione, che costituisce la quota principale del costo del lavoro e anche la base di calcolo di tutti gli altri oneri connessi, non può essere affidata totalmente alla volontà delle parti, dovendo soddisfare alcuni precisi termini e modalità di determinazione stabiliti dal Legislatore, già a partire dai principi costituzionali.



Elementi di calcolo del costo del lavoro


Il costo del lavoro viene determinato aggiungendo alla retribuzione corrisposta una serie di oneri previdenziali ed assistenziali e costi accessori che variano in base al settore e alla tipologia contrattuale, nonché a seconda della possibilità di fruire di agevolazioni o incentivi.





Tipologie di retribuzione


La retribuzione viene definita diretta, indiretta o differita a seconda dei criteri e in base ai tempi con cui viene a maturare e viene erogata al lavoratore dipendente. Il Legislatore demanda ai contratti collettivi, territoriali o aziendali la possibilità di apportare variazioni migliorative alle condizioni dettate dalla disciplina normativa.





Modalità di determinazione della retribuzione


La retribuzione viene ordinariamente determinata sulla base del tempo dedicato dal lavoratore allo svolgimento delle mansioni ad egli assegnate. Sono tuttavia ammesse e disciplinate ulteriori modalità di calcolo, che fanno riferimento ai risultati ottenuti, o agli utili conseguiti dall'azienda.





Altre voci retributive


La legge e i contratti collettivi disciplinano una serie di ulteriori voci retributive, sempre a cadenza mensile, definiti quali superminimi, indennità, aumenti periodici di anzianità, che possono anche trovare legittimazione o essere definite da patti individuali.





Salari e Stipendi

Il costo per “Salari e Stipendi” è da intendersi al lordo degli oneri sociali e delle imposte a carico del dipendente, a differenza delle retribuzioni nette che sono genericamente usate per esprimere l’ammontare effettivamente percepito in busta paga dai dipendenti. Pertanto le ritenute operate non alterano la misura del costo per l’impresa ma manifestano il trasferimento di somme tra percettori diversi.





Oneri Sociali

I contributi previdenziali a carico dell'azienda sono previsti per legge. L'azienda è quindi obbligata a corrisponderli agli Enti di previdenza e assistenza istituiti. Dal punto di vista economico costituiscono un incremento di costo del fattore produttivo "Lavoro". Si tratta delle contribuzioni INPS e INAIL e simili. La rilevazione contabile per gli Enti previdenziali prevede l'incremento del costo per l'azienda e in contropartita il debito nei confronti dell'Istituto.



Riferimenti Normativi


- L. N. 2015/2017 art. 1 comma 910-914;
- INL Circ. n.2/2018;
- Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, art. 36;
- INPS - Circolare 24 Gennaio 2001 N. 17;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Art 2099;
- Accordo Interconfederale 15 aprile 2009.





Costo del lavoro: elementi ultramensili della retribuzione


La retribuzione erogata nel LUL al lavoratore subordinato si compone anche di una serie di elementi retributivi, resi obbligatori dalla legge o disciplinati dalla contrattazione collettiva, il cui computo deve essere correttamente effettuato mensilmente sulla base delle regole di maturazione, a prescindere dal momento in cui saranno effettivamente liquidati al dipendente.





Tredicesima mensilità


La tredicesima mensilità matura su base annua in relazione alla retribuzione erogata mensilmente al lavoratore dipendente e, inoltre, con riferimento ad alcune assenze comunque indennizzate. La determinazione dell'importo spettante al lavoratore varia a seconda che la retribuzione sia prevista in misura fissa o su base oraria.





Ulteriori mensilità aggiuntive


Oltre alla tredicesima mensilità, alcuni CCNL prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di erogare anche ulteriori mensilità aggiuntive, a scadenze diverse.





Prestazioni assistenziali


Nel LUL confluiscono anche alcune indennità che, configurandosi come prestazioni assistenziali, non hanno natura di costo in capo all'azienda e vengono da quest'ultima soltanto anticipate al momento in cui viene erogata la retribuzione.





Indennità di trasferta e trasferimento


Le regole di determinazione e corresponsione dell'indennità di trasferta variano in base alla tipologia di trasferta effettuata dal lavoratore e a seconda delle modalità, più o meno forfettarie, di calcolo dell'importo da corrispondere. A condizione che soddisfi alcuni precisi requisiti, la trasferta non è imponibile né a fini fiscali né sotto il profilo contributivo.





Riferimenti Normativi


- INPS, Circolare 87/2017;
- art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 14/2010;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 24/2010.





Costo del lavoro: determinazione contributi previdenziali

L'onere contributivo a fini previdenziali costituisce un costo che viene ripartito tra il datore di lavoro e il lavoratore, attraverso una apposita trattenuta operata in busta paga. L'obbligo di provvedere al versamento è però posto interamente in capo all'azienda che risponde dell'intera contribuzione dovuta mensilmente.






Calcolo contributivo

La determinazione della contribuzione dovuta viene effettuata applicando l'aliquota prevista dalla legge sulla base imponibile, che include tutti gli emolumenti erogati al lavoratore in dipendenza del rapporto contrattuale. Da tale importo va stornata l'importo a credito del datore di lavoro eventualmente maturato per l'applicazione di benefici, sgravi o prestazioni anticipate al lavoratore per conto dell'INPS.



Determinazione aliquota contributiva


Le aliquote contributive da applicare sono differenziate sulla base dell'inquadramento del datore di lavoro operato dall'INPS all'atto della prima iscrizione e variano in base alle dimensioni aziendali, alla qualifica del lavoratore, al settore di attività e alla eventuale iscrizione previdenziale personale del datore di lavoro.





Obbligo versamento contributi

In caso di mancato versamento della contribuzione dovuta nei termini di legge, il datore di lavoro può rimediare provvedendo al versamento nei termini fissati dall'INPS con apposito avviso bonario, usufruendo così della riduzione delle sanzioni.





Riferimenti Normativi

- Legge n. 335/95.






Costo del lavoro: premi e welfare riducono il cuneo fiscale

In termini di costo del lavoro è importante tenere presente che esistono strumenti definiti dal legislatore al fine di incentivare i lavoratori dipendenti e nel contempo ridurre l'onere contributivo posto in capo all'azienda al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. La disciplina vigente ha inteso agevolare in modo particolare l'erogazione di somme incentivanti sotto forma di misure di welfare, che comprendono anche forme di previdenza complementare o assistenza sanitaria. I c.d. piani di welfare costituiscono oggi una realtà utile anche e soprattutto alle piccole imprese.



Detassazione dei premi di produzione


La detassazione dei premi di produttività erogati in denaro, spetta nel rispetto dei limiti di reddito previsti dal legislatore con riferimento al precedente periodo d'imposta ed entro il tetto massimo di 3.000 euro, che possono arrivare a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori dipendenti nell'organizzazione aziendale.





Welfare e decontribuzione

L'adozione di misure di welfare consente alle aziende di poter aggiungere, alla detassazione in favore dei lavoratori dipendenti, anche la decontribuzione parziale degli importi erogati, purché in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o dalle RSU.





Riferimenti Normativi

- Agenzia Entrate Circolare n. 5/E del 14 maggio 2018
- Legge di Bilancio 2017;
- Legge di Bilancio 2018;
- INPS, Circolare n. 163/2017;
- DL 50/2017.





Costo del lavoro: gestione del superminimo 1/2

Il superminimo è una delle componenti retributive più flessibili tra quelle che compongono la retribuzione del lavoratore. Può essere individuale, se previsto da un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, o collettivo, se erogato alla generalità dei dipendenti od una specifica categoria di lavoratori. I superminimi individuali possono, nella generalità dei casi, essere assorbiti da successivi aumenti dei minimi contrattuali disposti in sede di rinnovo del contratto collettivo. Ma la regola generale dell'assorbimento non sempre trova applicazione: quali sono i limiti? Inoltre, in quali casi il superminimo individuale può essere modificato?



Costo del lavoro: gestione del superminimo 2/2

Esiste un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul fatto che, qualora sia stato riconosciuto al lavoratore un importo a titolo di superminimo nella lettera di assunzione, deve escludersi la non riassorbibilità di tale importo, ha anche stabilito che tale assorbibilità può essere applicata anche se ciò non è avvenuto concretamente per alcuni anni.

L'assorbibilità è esclusa solo nell'ipotesi in cui gli accordi collettivi prevedano diversamente o il lavoratore riesca a dimostrare la natura di "compenso speciale" del superminimo, sorretta da un "autonomo titolo", riconducibile a "particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente".



Riferimenti normativi

- Codice Civile art. 1372;
- Cass. 18.11.1985 n. 5655;
- Cass. 26.5.2016 n. 10945;
- D.L. n. 158 del 28 aprile 2000;
- Articolo 41 del D.Lgs. 148/2015.





Costo del lavoro: maturazione del TFR

Il trattamento di fine rapporto è un elemento retributivo il cui pagamento è differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa. Esso è dovuto in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatto salvo il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare.

Nell'analisi condotta ai fini della determinazione del costo del lavoro subordinato non può non essere effettuata la valutazione dell'accantonamento della quota annuale spettante a titolo di trattamento di fine rapporto. Infatti, pur trattandosi di un elemento retributivo ad erogazione tipicamente differita, lo stesso matura in ragione della retribuzione corrisposta mensilmente al lavoratore e deve essere annualmente rivalutata, a meno di versamento ad un fondo di previdenza. Inoltre, il TFR accantonato in azienda, è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli appositi indici Istat.



Retribuzione di riferimento

L'art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale e una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente. Si tratta di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali.

Il calcolo per la determinazione del TFR è costituito dalla somma di tutti gli elementi retributivi, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo **non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 Cod. civ.)**.

Sono quindi da ricomprendere tutte le somme corrisposte sistematicamente (es. compenso per interventi in caso di reperibilità).



Accantonamento annuale

L'importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per **13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi per l'anno stesso.**

La quota annua del T.F.R è proporzionalmente ridotta per le **frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.**


Per i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni gestito dall'INPS dall'importo dell'accantonamento annuo deve essere detratta, ove dovuta, una somma corrispondente al contributo aggiuntivo dello 0,50% della *retribuzione imponibile ai fini contributivi.*



Rivalutazione del TFR

Il fondo TFR, alimentato dagli accantonamenti annuali (al netto delle eventuali quote versate ai Fondi di previdenza complementare), deve essere rivalutato al 31 dicembre di ogni anno (o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se antecedente) di un importo derivante da un tasso di rivalutazione costituito dai seguenti coefficienti:

- 1,5% tasso fisso;
- 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (art. 2120, c. 4, Cod. civ.).





Aspetti contabili

La quota di TFR maturata nel corso dell'esercizio è una tipica scrittura di fine esercizio, si tratta di un'integrazione di costo in quanto, la quota maturata per competenza economica durante l'esercizio, non ha avuto la relativa manifestazione numeraria.

Anche nella predisposizione dei bilanci infrannuali nonché della stima dei risultanti in corso di esercizio, le aziende possono stanziare la quota dell'accantonamento del TFR suddividendola su base mensile effettuando così le registrazioni nella contabilità generale.

La rappresentazione al conto economico vedrà movimentata la voce B9c.

L'accantonamento dovrà essere effettuato anche se l'impresa ha stipulato polizza assicurativa a garanzia del TFR.



Riferimenti normativi


- Codice Civile art. 2120;
- art. 1, co. 623, L. 190/2014.





Costo del lavoro: maturazione e godimento delle ferie

Ogni lavoratore ha diritto a fruire annualmente di un periodo minimo di ferie pari a 4 settimane, ossia 28 giorni di calendario non lavorativi. Si tratta di un diritto inviolabile, posto già dal Legislatore costituzionale a tutela della salute del lavoratore subordinato. Dopo essere stato sancito dall'art. 36 della Costituzione, il diritto a riposo settimanale e ferie annuali è stato disciplinato dall'art. 2109 del Codice Civile e regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 e 217/2004.





Diritto alle ferie

Il diritto alle ferie è connaturato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed è irrinunciabile in quanto posto a tutela della salute psicofisica del lavoratore. L'istituto delle ferie legali trae fondamento dalle norme costituzionali previste a tutela della salute e del benessere del lavoratore. La maturazione del diritto è proporzionata all'orario di lavoro ed è anche correlata alle eventuali assenze o sospensioni dell'attività lavorativa. Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti.

La mancata ottemperanza determina pesanti conseguenze anche in termini sanzionatori, oltre che di risarcimento danni nei confronti dei lavoratori.




Monetizzazione delle ferie

Non è più ammessa la liquidazione in termini retributivi, nemmeno parzialmente, delle quattro settimane di ferie che il lavoratore deve necessariamente godere per legge.

Rimane implicito, inoltre, il fatto che è possibile procedere al pagamento delle ferie non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore ad un anno, è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche con periodicità mensile.





Ferie maturate godute e non

Ai fini di una corretta attribuzione in bilancio di tali costi, non sorgono problemi di competenza economica unicamente nel caso ipotetico in cui tutti i dipendenti, al 31/12 o comunque alla data di fine esercizio, risultano aver usufruito dell'intero periodo feriale di spettanza nel corso dell'esercizio stesso.

Diversamente si rende necessario ricorrere ad apposite scritture di assestamento. Le ferie non godute costituiscono un elemento della retribuzione, e devono essere classificate nel conto economico alla B9a, il debito invece si classifica nel passivo dello stato patrimoniale tra gli altri debiti voce D14. Lo stanziamento a conto economico dovrà essere effettuato anche per la quota degli oneri previdenziali.



Ferie non maturate

Sempre ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio è opportuno considerare il caso nel quale le ferie siano state godute dai dipendenti ma dai medesimi non maturate. In questo caso si farà ricorso all'utilizzo dei risconti attivi che vedranno ridurre la voce di costo "Salari e Stipendi" ed anche la voce relativa agli "Oneri Sociali".





Stanziamiento di fondi rischi (contenzioso in essere) 1/3

L'articolo 109 comma 1 del Tuir comporta la deducibilità dei componenti reddituali secondo le regole di competenza previste dai principi contabili, con l'eccezione degli oneri iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti dell'Oic 31 (Passività Potenziali). Quindi in presenza di un contenzioso con un ex dipendente in corso al 31 dicembre 2018, l'onere che viene definito a seguito di sentenza o transazione nel mese di marzo 2019, e conseguentemente iscritto nei fondi del bilancio 2018 per l'esatto importo pagato (Oic 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio), **NON** può essere dedotto già nella dichiarazione Redditi 2019 riferita al 2018.




Stanziamiento di fondi rischi (contenzioso in essere) 2/3

Infatti, come evidenziato dall'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) nella newsletter di febbraio 2018, sulla base delle indicazioni fornite con l'Oic 29, un fatto successivo non porta all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo, ma unicamente a un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio. Sulla base di tale ricostruzione a livello contabile, pertanto, un onere divenuto "certo" successivamente alla chiusura dell'esercizio "n", può essere portato in deduzione dal reddito dell'esercizio "n+1".



Stanziamiento di fondi rischi (contenzioso in essere) 3/3

In conclusione, con riguardo agli esempi proposti, si ritiene che sia l'onere derivante da sentenza o transazione con l'ex dipendente intervenuta a marzo 2019, sia l'onere per l'integrazione delle retribuzioni chiuse nei primi mesi del 2019 siano deducibili nel periodo di imposta 2019. Nel modello redditi 2019, relativo al periodo di imposta 2018, sarà necessario operare le opportune variazioni in aumento per sterilizzare l'importo degli accantonamenti imputati a conto economico nell'esercizio precedente.





Eccezioni al criterio di competenza per le somme erogate a seguito di transazione

Le somme erogate ai dipendenti in sede di transazione e conciliazione, collegate o collegabili all'intercorso rapporto di lavoro, dovrebbero essere deducibili nell'esercizio in cui si verifica la condizione della certezza del debito (art. 109.1); occorre però tenere presente che lo stesso articolo pone anche la competenza, come condizione essenziale per la deducibilità. E' necessario quindi fare delle distinzioni.

- 1) Somme pagate per adeguamento dello stipendio rispetto ai minimi contrattuali, per il riconoscimento di un diverso livello retributivo o di lavoro prestato al di fuori delle ore ordinarie, per il riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, per la richiesta di danni conseguenti l'illegittimo o l'ingiustificato licenziamento, ecc.: reddito per il dipendente e costo (sopravvenienza passiva) deducibile per l'impresa.



Eccezioni al criterio di competenza per le somme erogate a seguito di transazione

- 2) Somme pagate a seguito di azione giudiziale sfumata, che appare prevalentemente una ripicca: come 1).
- 3) Somme pagate per chiudere una azione giudiziale iniziata per uno qualsiasi dei motivi di cui ai punti precedenti, ma che dal verbale di conciliazione appaiono versate come liberalità: non imponibili in capo al beneficiario e non deducibili per l'impresa.
- 4) Somme pagate a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali o morali: non tassabili in capo al beneficiario e deducibilità da verificarsi di volta in volta per l'impresa. Fiscalmente la competenza si verifica al momento di perfezionamento dell'accordo, ma civilisticamente c'è obbligo di accantonare una somma già dall'inizio dell'azione.



Criterio valutativo del costo ammortizzato

I soggetti che applicano i nuovi principi contabili modificati dal D. Lgs. n. 139/2015 e redigono il bilancio in forma ordinaria, devono adottare il principio del costo ammortizzato nella **valutazione** di crediti, **debiti** e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Tale valutazione comporta che il valore iniziale della posta contabile sia evidenziata al netto dei costi e dei ricavi di rilevazione, che sono imputati nel corso della vita utile dello strumento come elemento rettificativo del tasso di interesse.

Tale criterio valutativo ha valore anche ai fini fiscali, con risvolti rilevanti anche ai fini Irap. Saranno per esempio esclusi dalla base imponibile Irap i costi di rilevazione riclassificati quali oneri finanziari.



Criterio valutativo del costo ammortizzato

L'articolo 2426 c.c. prevede l'obbligo dell'adozione del criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei debiti (**conciliazioni/transazioni**) i cui effetti abbiano una durata superiore ai 12 mesi, e che per entità hanno un impatto sostanziale sulla redazione del bilancio d'esercizio.

Pertanto il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato a costo di diretta rilevazione. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Tale assunto prescrive che nella valutazione dei debiti si debba tener conto del fattore temporale, confrontando, in sede di rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato (OIC 19).



Criterio valutativo del costo ammortizzato

L'eventuale rilevazione del costo di una conciliazione/transazione la cui contabilizzazione genera un debito di durata superiore ai 12 mesi e di importo significativo ai fini del bilancio, comporta l'imputazione della posta contabile nello Stato Patrimoniale, con storno dall'eventuale fondo rischi, già accantonato, nella voce di debito "altri debiti del personale" dello Stato Patrimoniale e deve essere attualizzata con il criterio del costo ammortizzato.

Precisazione: nel caso in cui la rivendicazione (vertenza) antecedente la conciliazione/transazione (contratto tra le parti) fosse stata accolta nel fondo rischi ed oneri con corrispondente rilevazione nel conto economico per importo diverso, rilevandola per competenza in bilancio, richiede lo storno e la contabilizzazione anche dell'eventuale differenza rispetto alle stime iniziali. Ove invece tale accantonamento non abbia più avuto la corrispondente manifestazione numeraria (rinuncia o desistenza del lavoratore) o l'abbia avuto in misura inferiore, il suo storno (totale o parziale) deve essere rilevato tra le sopravvenienze attive e, sebbene sia stato generato da un costo non deducibile, diventa autonomamente tassabile, quindi fiscalmente rilevante.



Criterio valutativo del costo ammortizzato

Principio di derivazione rafforzata

effetti tributari

La Cass. 13.7.2018 n. 18719, infatti, ha stabilito che l'estinzione di fondi preesistenti, fiscalmente indeducibili, ai sensi dell'art. 107 co. 4 del TUIR, in quanto non ricompresi tra quelli tassativamente previsti dalla legge, genera una sopravvenienza attiva assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 88 del TUIR.



Il costo ammortizzato

Il codice civile non definisce il costo ammortizzato, ma si limita a fare richiamo ai “principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea”, dunque al par. 9 dello IAS 39.

L’utilizzo del costo ammortizzato è facoltativo nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese. In tali casi, ove non si intenda utilizzare tale facoltà:

1. al momento dell’iscrizione, il valore iniziale del debito va comunque nettizzato dei costi di “transazione” (o anche detti di transizione) sostenuti per ottenere il dilazionamento (pagamento rateale), i quali poi vanno rilevati tra i risconti attivi;
2. negli esercizi successivi la valutazione del debito verrà effettuata al valore nominale, incrementato degli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, e nettizzato dei pagamenti per capitale e interessi. I costi di transazione, inizialmente contabilizzati quali risconti attivi, vanno girati a conto economico, a quote costanti lungo tutta la durata del debito incrementando il valore degli interessi contrattualmente previsti.



Il processo di attualizzazione

L'art. 2426, n. 8), c.c. prevede che in sede di rilevazione dei crediti e dei debiti si deve tenere conto "del fattore temporale". Tale previsione comporta l'attualizzazione del valore finanziario, che è funzionale all'equiparazione di valori riferibili a tempi diversi.

L'attualizzazione si effettua rilevando gli interessi attivi e passivi in base al tasso effettivo dell'operazione e non a quello nominale. Ai fini dell'attualizzazione, il tasso effettivo è confrontato con quello di mercato, che è il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quello in oggetto.

N.B. Nelle conciliazioni e transazioni le parti possono contemplare eventuali compensazioni di poste debitorie con quelle creditorie, quindi, considerando anche la concessione di eventuali prestiti al personale dipendente, dove la normativa tributaria di riferimento sui fringe-benefit, contempla l'utilizzo del Tasso Ufficiale di Sconto (ora Tasso Ufficiale di Riferimento).



Il processo di attualizzazione per prestiti a tasso ridotto o assente

Ipotesi agevolabili

Concessione prestiti	Prassi di riferimento
Direttamente da parte del datore di lavoro	Circ. n. 326/E/1997
Stipula di accordi o convenzioni con soggetti terzi	Circ. n. 326/E/1997
Prestiti stipulati dai dipendenti con copertura di una quota degli interessi maturati da parte del datore di lavoro	Risol. n. 46/E/2010



Il criterio dell'interesse effettivo

Il criterio dell'interesse effettivo è definito dallo IAS 39 quale “metodo di calcolo del costo ammortizzato di una passività finanziaria e di ripartizione degli interessi passivi lungo il relativo periodo”.

I costi accessori di un dilazionamento (ad esempio: ristoro delle spese legali rifuse direttamente al dipendente, quota sindacale per assistenza al lavoratore rimaste a carico del datore di lavoro), entrano a comporre la valutazione del debito, essendo inclusi nello stesso, e sono ammortizzati lungo la sua durata in modo da integrare e rettificare gli interessi calcolati al tasso nominale.

L'adozione di tale criterio consente di allocare tutti gli oneri riferibili alla posta di debito sino all'estinzione dell'importo derivante dalla transazione.



Modalità di utilizzo del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti

Il criterio dell'interesse effettivo è definito dallo IAS 39 quale "metodo di calcolo del costo ammortizzato di una passività finanziaria e di ripartizione degli interessi passivi lungo il relativo periodo".

L'adozione di tale criterio consente di allocare tutti gli oneri riferibili alla posta di debito sino all'estinzione dell'importo derivante dalla transazione.

Determinato il valore di iscrizione iniziale, si procede alla definizione del tasso di interesse effettivo, ossia del tasso interno di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito con il valore di rilevazione iniziale.

Il fattore temporale obbliga anche a confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato, ovvero con quel "tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame".



Conciliazioni e transazioni in materia di lavoro oltre i 12 mesi

Rientrano nel processo di attualizzazione gli accordi di conciliazione/transazione che prevedono regolazioni finanziarie nei confronti del lavoratore oltre i 12 mesi, ad esempio:

- Incentivazione all'esodo a livello individuale di tipo economico;
- Incentivazione all'esodo a livello individuale di tipo non direttamente economico con misure di novazione a livello contrattuale (da subordinato ad autonomo) regolate con autonomo corrispettivo;
- Incentivazione all'esodo a livello collettivo di tipo economico;
- Incentivazione all'esodo a livello collettivo di tipo non economico con accompagnamento alla quiescenza (APE e prepensionamenti legge Fornero);
- pagamenti rateali su conciliazioni e transazioni semplici (conservative) e novative.

N.B. si fornisce un esempio di debito relativo a conciliazione/transazione rateizzata e relativo calcolo dell'attualizzazione.



Esempio di calcolo del TIR su Conciliazione/Transazione

[Foglio di lavoro excel](#)






Rinunce e Transazioni

Corte di Cassazione - sentenza n. 8606/2016


Nell'atto transattivo intervenuto tra le parti del rapporto di lavoro, i crediti e diritti cui il lavoratore rinuncia, dovranno essere specificatamente indicati, sì da rendere edotto chiaramente il lavoratore delle proprie rinunce. Infatti, la classica dicitura di «non aver nulla pretendere» non soddisfa il predetto principio di chiarezza, pertanto, la quietanza liberatoria con la suddetta espressione non è identificabile come la “reciproca concessione” di cui all'art. 1965 c.c.





Transazione semplice o novativa

La **transazione** è il contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono l'insorgere di una lite. L'accordo transattivo, pertanto, è volto a regolamentare gli interessi delle parti in ipotesi di incertezza sulla situazione giuridica, al fine di scongiurare la prosecuzione o l'instaurazione di un giudizio, con corrispettività dei sacrifici in relazione alle pretese di ciascuna parte. Ai sensi dell'art. 1965 c. 2 c.c., con l'accordo transattivo si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che aveva formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti.





Transazione semplice

Costituisce **transazione semplice** l'accordo mediante il quale le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente tramite reciproche concessioni (cfr. Cass. n. 13717/2006), pertanto il rapporto preesistente rimane immutato. Ad esempio, lavoratore e datore discutono circa determinati aspetti del rapporto contrattuale e si accordano allo scopo di porre fine alla controversia. In questo caso il precedente rapporto rimane intatto.






Transazione novativa

Si qualifica come **transazione novativa** quella transazione che determina l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi ad esso integralmente, in modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transattivo.

Quindi l'obbligazione originaria viene sostituita con una nuova obbligazione, diversa per oggetto o per titolo. In altre parole, la transazione novativa costituisce la nuova fonte del rapporto giuridico tra le parti, prevedendo in capo a ciascuna di esse obbligazioni diverse da quelle derivanti dal rapporto litigioso.





Transazione Novativa a seguito di Sentenza

Effetti Irpef

L'indennità erogata al lavoratore licenziato senza giustificato motivo è esente da reddito solo se il risarcimento del danno è destinato a reintegrare il patrimonio del percettore a seguito di perdite sostenute (cd danno emergente).

L'atto di riferimento per la valutazione circa l'assoggettamento ad Irpef delle somme deve essere la ricognizione operata dal giudice di merito e, quindi, la sentenza.

(Sentenza n. 33/2017 Commissione Tributaria Regionale di Milano)



Effetti contabili della transazione

La transazione produce effetti giuridici anche quando sia risolvibile per inadempimento. Gli effetti dell'accordo transattivo stipulato tra le parti, dovrebbero essere rilevati contabilmente nell'esercizio in cui la transazione viene sottoscritta a nulla rilevando la data fissata dalle parti per i relativi pagamenti. Nell'ambito del lavoro occorre considerare l'invalidità di rinunce e transazioni e la disponibilità dei diritti (eccetto quindi gli inderogabili e gli indisponibili) per la validità dell'accordo raggiunto rispetto alle disposizioni inderogabili di legge di contratto o di accordo collettivo. Nella conciliazione/transazione in materia di lavoro il lavoratore è la parte contrattualmente più debole e deve essere garantita l'assenza di soggezione nei confronti del datore di lavoro. Occorre inoltre verificare se la conclusione dell'accordo è raggiunta in sede "protetta" (giudiziale, amministrativa, sindacale, arbitrale, certificativa) per il non assoggettamento ad impugnazione nei 6 mesi successivi alla sottoscrizione dell'atto.



segue: Effetti contabili della transazione

I principi contabili (documenti OIC 15 e OIC 19) prevedono l'iscrizione dei crediti e dei debiti quando sorge un'obbligazione, rispettivamente di terzi verso la società oppure della società verso i terzi.

Quanto detto rimane valido anche laddove le parti abbiano previsto nell'accordo una clausola risolutiva espressa connessa ad esempio al mancato pagamento di quanto previsto a favore del lavoratore oppure abbiano convenuto la decadenza dal beneficio del termine e la possibilità di esigere quanto ancora allo stesso dovuto in unica soluzione.

Fattispecie particolari potrebbero di contro determinarsi con una reviviscenza dell'originaria rivendicazione e/o possibilità per il lavoratore in caso di mancato pagamento di (ri)azionare i diritti e/o (ri)proporre le domande per i titoli oggetto di rivendicazione.



Transazioni Effetti Irpef/Inps

TITOLO	IRPEF	INPS
Risarcimento danni alla salute da dequalificazione prof.	No	No
Risarcimento per perdita di energie psicofisiche	No	No
Risarcimento per perdita di chance per mancata definizione di assunzione	Si -Redd. Diversi	No
Sentenza di condanna del datore a pagare mensilità arretrate	Si-Tass. separata	Si
Transazioni per differenze retributive nell'anno	Si- Tass. ordinaria	Si
Buona uscita	Si- T. sep	No
Indennità sostitutiva di preavviso	Si- T. sep	Si



Transazioni Imponibilità

PROVVEDIMENTO	RAPPORTO LAVORO	SOMME RICONOSCIUTE	SOMME RICONOSCIUTE	CONTRIBUTI
TRANSAZIONI	A) risoluzione	-a titolo retributivo (anni precedenti)(1) -a titolo incentivo all'esodo -a titolo transattivo semplice (lucro cessante)(3) -a titolo transattivo generale novativo (lucro cessante) (3)	Separata (art. 17, lett. a TUIR) (per esodo incentivato tassazione = TFR) Se la transazione ha il solo scopo di prevenire una lite, senza legami col precedente rapporto di lavoro: ritenuta d'acconto 20%	SI (2) NO (4) SI (2) NO



segue: Transazioni Imponibilità

PROVVEDIMENTO	RAPPORTO LAVORO	SOMME RICONOSCIUTE	TASSAZIONE	CONTRIBUTI
SENTENZE	A) risoluzione B) costanza di rapporto	-a titolo retributivo (anni precedenti)(1) -a titolo risarcitorio (lucro cessante)(3) -a titolo retributivo (anni precedenti)(1) -a titolo risarcitorio (lucro cessante) (3)	Separata (art. 17, lett. b TUIR)	SI, a meno che non siano caduti in prescrizione (2)



segue: Transazioni Imponibilità

PROVVEDIMENTO	RAPPORTO LAVORO	SOMME RICONOSCIUTE	SOMME RICONOSCIUTE	CONTRIBUTI
TRANSAZIONI	B) In costanza di rapporto	-a titolo retributivo (anni precedenti) -a titolo transattivo semplice (lucro cessante) -a titolo transattivo generale e novativo (lucro cessante)(3)	Per rinuncia a diritti: tass. Ord.(5) Su somma erogata alla cessazione: tass. sep. (6 e 7) Ordinaria: somme legate al rapporto di lavoro e, pertanto, non si applica la ritenuta d'acconto)	SI (2) NO (8) SI (2 e 7)



Note:

- 1) Nel caso di retribuzioni relative allo stesso anno in cui viene effettuata la transazione, si applicherà la tassazione ordinaria;
- 2) A meno che non siano caduti in prescrizione (5 anni, 10 se denuncia del lavoratore all'Inps);
- 3) Se il risarcimento è per danno emergente, i relativi importi non sono soggetti né a tassazione, né a contribuzione. Occorre, però, che sussista una prova tangibile della presenza dell'effettivo danno subito;
- 4) Se l'esodo fa parte di una policy aziendale rivolta a più lavoratori, le somme non sono soggette a contribuzione. Se è frutto di un accordo con un unico lavoratore, l'importo è soggetto (Cass. 9/5/2002 n. 6663);




segue note:

5) L'allora Min.delle Finanze nella Circ. n. 326/E/1997 ha stabilito che le somme erogate a seguito di transazioni, anche se novative, sono comunque riconducibili al rapporto di lavoro e sono tassabili come lo stesso.

6) Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR che prevede espressamente l'applicazione di tale modalità impositiva in relazione alle somme e valori percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

7) La distinzione tra questi ultimi 2 casi costituisce precauzione per prevenire eventuali problemi con l'INPS.

8) Cfr. nota sopra





Schema di sintesi e verifica sull'imponibilità delle Conciliazioni/Transazioni

[Foglio di lavoro e controllo](#)





Derivazione rafforzata, deduzione dei contributi accertati per competenza

Il nuovo articolo 83 del Tuir prevede che, per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del cod. civ., ' valgono – anche in deroga alle disposizioni fiscali – i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.

Ciò detto, l'Agenzia delle Entrate con la risposta [102 del 5/12/2018](#) ha ritenuto che l'imputazione a periodi accertati dall'INPS e dall'INAIL, non vale il principio di cassa di cui all'art. 99 Tuir.

L'Ufficio esaminava il caso di una società che aveva ricevuto atti di accertamento da parte di Inps e Inail, e che la società medesima aveva proceduto ad impugnare. Nelle more, ha imputato in bilancio il 50% delle somme richieste, al netto di sanzioni e interessi, cioè l'importo che, secondo il parere dei suoi legali, rappresentava la miglior stima di quanto sarà dovuto ad esito dei ricorsi.



Derivazione rafforzata, deduzione dei contributi accertati per competenza

A parere della società, si trattava di somme già riscuotibili da parte degli enti, nonostante i ricorsi, ritenendo così di poter dedurre gli importi iscritti in bilancio in forza del principio di derivazione, trattandosi di somme che sono certe nell'*an* e nel *quantum*, salvo l'esito del contenzioso, in quanto derivano da accertamenti esecutivi. L'Agenzia, senza entrare nel merito della correttezza dell'impostazione contabile, rileva che alla fattispecie non si applica l'articolo 99 del Tuir (che prevede la deduzione per cassa delle *altre* imposte) e che pertanto gli oneri contributivi sono deducibili secondo le regole di competenza contabile in forza del principio di derivazione.



Derivazione rafforzata, deduzione dei contributi accertati per competenza

Sempre nella medesima risposta, l'Agenzia segnala che l'istante avrebbe dovuto comunque rilevare contabilmente anche la restante quota del 50%, ma che comunque si sarebbe trattato di un **accantonamento indeducibile** ai sensi dell'art. 107, comma 4 del Tuir.

Pertanto è da ritenersi che la qualificazione e l'imputazione temporale in relazione alla componente di reddito in esame sia da spersarsi nella voce B9b del conto economico, in virtù del principio di derivazione rafforzata, e pertanto trovare riconoscimento fiscale.



Dichiarazione fraudolenta: si ritiene tale anche quando i costi fittizi sono supportati da documenti diversi dalla fattura


La Corte di Cassazione – con la recente [sentenza n. 40448 del 12 settembre 2018](#) – ha chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per fatture **o altri documenti per operazioni inesistenti** devono intendersi quelli che, a prescindere dal *nomen*, hanno l'attitudine, in base alle norme dell'ordinamento tributario, a fornire la prova delle operazioni in essi documentate.

A tal fine non è necessario stabilire *ex post* se il documento possa avere tale attitudine, ma è sufficiente che, per le sue caratteristiche estrinseche e per il suo contenuto, tale natura non possa essere esclusa *ictu oculi* in base alle norme dell'ordinamento tributario sin dalla fase dell'accertamento fiscale.



Dichiarazione fraudolenta: si ritiene tale anche quando i costi fittizi sono supportati da documenti diversi dalla fattura

In altre parole, con la pronuncia in esame, il Supremo Collegio – in aderenza al richiamato testo normativo – afferma che, ai fini dell'integrazione della fattispecie illecita di dichiarazione fraudolenta disciplinata dal menzionato art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, è sufficiente che gli elementi negativi di reddito fittiziamente dichiarati siano supportati da qualsiasi documento che, secondo l'ordinamento tributario, possa essere oggetto di registrazione (con riferimento agli imponibili) nelle scritture contabili obbligatorie ovvero siano detenuti, a fini probatori, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria; quanto precede, a prescindere se i suddetti documenti abbiano o meno la "forma" di fattura.




1) Nota: IN COSTANZA DI RAPPORTO



Rilevazioni Contabili

In riferimento a quanto sopra esposto, nel caso di transazione semplice, la collocazione nel conto economico dell'importo pattuito segue i criteri del costo a cui dall'origine era riferito, in caso, invece, di transazione novativa la somma definita nella stessa dovrà essere imputata nella voce di bilancio a cui si riferisce per l'effetto del nuovo negozio riqualificato.





Rilevazioni Contabili: esempio

Nel caso di transazione avente ad oggetto la contestazione della natura di una collaborazione originariamente collocata tra i “costi per servizi” voce B7 del Conto Economico, se la stessa viene definita mediante una transazione semplice, la somma pattuita andrà ad incrementare la voce B7, se diversamente attraverso una transazione novativa, viene determinata la riqualificazione del rapporto in “subordinato”, la somma corrisposta dovrà essere imputata nella voce “costi del personale” voce B9e – altri costi



Riflessioni

Le misure in materia di crisi di impresa che stanno per essere varate, potrebbero portare ad un forte incremento delle imprese che saranno soggette a revisione legale, circa 200.000. Il numero è stato stimato da Banca d'Italia nel documento presentato alla commissione Giustizia del Senato che sta esaminando lo schema di decreto di riforma della crisi d'impresa. La riforma estende l'obbligo di adozione del sindaco o del revisore a tutte le Srl che per due esercizi consecutivi avranno superato (uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi): 2 milioni di attivo o di fatturato oppure avranno avuto, sempre per due esercizi, più di 10 dipendenti. **Attenzione:** Rispetto alla vecchia norma il parametro di riferimento ora è unico e non più doppio come nella precedente.




Fonte: Il sole 24 ore


I nuovi parametri

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società supera uno dei tre parametri previsti dal Codice civile come modificato dalla riforma delle crisi di impresa


Totale dell'attivo dello stato patrimoniale
In euro



Ricavi delle vendite e delle prestazioni
In euro



Dipendenti occupati in media durante l'esercizio
In unità





**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE CODICE DELLA CRISI DI
IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE
2017, N. 155.**






Indicatori della crisi Art. 13

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Costituiscono altresì indicatori di crisi reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.



Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari Art. 14

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
2. .. omissis ..





Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati Art. 15

1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione delle imposte hanno l'obbligo di segnalare, tra l'altro (omissis) l'esposizione debitoria di importo rilevante, quando:
 - b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
 - c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.



L'esimente per i professionisti Art. 14 comma 3

3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese). Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.



Ulteriori riflessioni

Le misure in corso di approvazione non interesseranno solo coloro che si occupano di revisione legale o svolgono l'attività di sindaco, ma coinvolgeranno anche quei professionisti o enti (non necessariamente revisori legali) che prestano assistenza contabile alle società che dovranno adottare le nuove determinazioni. Si ritiene importante che, anche questi professionisti, abbiano l'idonea preparazione quando dovranno ospitare presso i propri studi gli attori preposti alla revisione legale delle società da loro assistite, nonché a monitorare gli "alert" previsti dalla nuova normativa in materia di crisi d'impresa.



FINE

